

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2434-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PACINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

NELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2434, recante la « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 sull'autotrasporto di cose », riguarda un settore del quale la 8<sup>a</sup> Commissione si è occupata a più riprese, dapprima per l'esame di quella che è poi divenuta la legge n. 298, istituita dall'Albo nazionale degli autotrasportatori, poi per la legge n. 145, modificativa di alcune norme previste dal precedente provvedimento.

In entrambe le occasioni, sia al Senato che alla Camera dei deputati, tenuto conto dei numerosi adempimenti che le predette leggi affidano alla Direzione generale della Motorizzazione civile, si è posto l'accento sulla esigenza di un notevole potenziamento degli organici di tale Direzione generale, in particolare degli uffici periferici; al riguardo sono stati approvati due ordini del giorno che invitavano il Governo a presentare un provvedimento *ad hoc*. Accogliendo tali sollecitazioni il Governo ha presentato, nel lu-

glio 1975, il disegno di legge n. 3927, tuttora all'esame della Camera dei deputati.

In attesa che il laborioso *iter* di tale provvedimento si completi, consentendo così l'auspicato potenziamento degli uffici della Motorizzazione, il Governo ed alcuni parlamentari hanno presentato alla Camera due disegni di legge, recanti rispettivamente il n. 4254 e il n. 4198, che hanno appunto per oggetto una ulteriore proroga dei termini previsti dagli articoli 61 e 62 della citata legge n. 298.

La crisi di Governo non ha consentito di esaminare tali provvedimenti e nel frattempo — essendo la proroga dei predetti termini divenuta indilazionabile, a causa della già avvenuta scadenza del primo dei termini da prorogare, stabilito, a pena di decadenza delle licenze, per la presentazione delle domande di iscrizione degli autotrasportatori di cose in contro proprio nell'apposito elenco provinciale — si è resa necessaria l'emanazione del decreto-legge n. 6 che l'8<sup>a</sup> Commissione ha esaminato nella seduta dell'11 febbraio scorso, esprimendosi, a maggioranza, in senso favorevole alla sua conversione.

PACINI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose.